



## MISURE URGENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DELL'EPIZOOZIA DI RABBIA SILVESTRE NEL VENETO

### IL SINDACO

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.  
VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954.  
VISTO in particolare l'art. 90 del Regolamento di Polizia veterinaria DPR 08.02.54 n. 320.  
VISTO l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833.  
VISTO l'art.17 comma 1 della L.R. 50/93.  
CONSIDERATA l'evoluzione della situazione epidemiologica relativamente ai nuovi casi di rabbia silvestre verificatisi nella Provincia di Belluno.  
RITENUTO necessario limitare il più possibile il rischio derivante dalla diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre nella Provincia di Belluno.  
VISTA la necessità di evitare contatti a rischio tra la popolazione canina e gli animali selvatici possibilmente infetti.  
VISTO il carattere zoonosico della rabbia, il rischio di esposizione dell'uomo derivante dal contatto con l'animale domestico e selvatico infetti, l'esito mortale della malattia se non adeguatamente prevenuta.  
VISTA l'ordinanza n. 251 del 24/11/2009 della Giunta Regionale della Regione Veneto.  
VISTA l'ordinanza 26/11/2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

### ORDINA

- 1. In tutto il territorio del Comune di Vedelago è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio dei cani.**
2. I giovani animali che non sono stati sottoposti al trattamento immunizzante, perché in età non vaccinale, dovranno essere vaccinati dopo il terzo mese di età.
3. Le vaccinazioni sono effettuate dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS e dai Veterinari liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo e autorizzati dai competenti servizi veterinari.
4. I costi relativi alla vaccinazione dei cani sono a carico dei proprietari degli stessi. Le tariffe relative alle operazioni di vaccinazione saranno stabilite tramite specifico provvedimento.
5. Le operazioni di cui al precedente punto 1 dovranno essere completate entro il 31 gennaio 2010.
6. Al fine di valutare l'efficacia dell'avvenuta vaccinazione della popolazione canina potranno essere effettuati controlli sierologici su base campionaria.
7. E' consigliata la vaccinazione antirabbica pre-contagio di gatti, furetti e altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili presenti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, delle province di Belluno e di Treviso, della provincia di Vicenza limitatamente ai Comuni facenti parte delle Aziende U.L.SS. n. 3 e 4, della provincia di Venezia limitatamente ai Comuni facenti parte della Azienda U.L.SS n. 10 e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio.
8. I cani, i gatti e i furetti al seguito di persone dirette anche temporaneamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, delle province di Belluno e di Treviso, della provincia di Vicenza limitatamente ai Comuni facenti parte delle Aziende U.L.SS. n. 3 e 4, della provincia di Venezia limitatamente ai Comuni facenti parte della Azienda U.L.SS n. 10 e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio devono essere sottoposti a vaccinazione antirabbica, secondo le indicazioni del produttore del vaccino utilizzato, almeno ventuno giorni prima dell'arrivo e da non oltre undici mesi.
9. E' vietata l'introduzione nel Comune di cani, gatti e furetti che non siano stati preventivamente sottoposti alla vaccinazione di cui al punto 8.
10. In tutto il territorio comunale gli animali di cui ai punti 7 e 8 devono essere condotti al guinzaglio o comunque contenuti in funzione della specie e tenuti sempre sotto sorveglianza da parte dei detentori.
11. E' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio degli animali domestici sensibili condotti al pascolo nel territorio della Regione del Friuli Venezia Giulia, delle province di Belluno e di Treviso, della provincia di Vicenza limitatamente ai Comuni facenti parte delle Aziende U.L.SS. n. 3 e 4, della provincia di Venezia limitatamente ai Comuni facenti parte della Azienda U.L.SS. n. 10 e delle province autonome di Trento e Bolzano a rischio di contagio.
12. Sul territorio comunale è vietata la circolazione di cani in ambiente agro-silvo pastorale, compreso il loro utilizzo per l'esercizio venatorio e le operazioni ad esso connesse (*vale per i Comuni di ASOLO, BORSO DEL GRAPPA, CAERANO DI S. MARCO, CASTELCUCCO, CAVASO DEL TOMBA, CORNUDA, CRESANO DEL GRAPPA, CROSETTA DEL MONTELLO, FONTE, GIAVERA DEL MONTELLO, MASER, MONFUMO, MONTEBELLUNA, NERVESA DELLA BATTAGLIA, PADERNO DEL GRAPPA, PEDEROBBA, POSSAGNO, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI, SEGUSINO, VALDOBBIADENE, VIDOR, VOLPAGO DEL MONTELLO; si fa riferimento al territorio comunale interessato all'ambito della riserva alpina di caccia*).
13. In tutto il territorio comunale è fatto obbligo, salvo al personale appositamente incaricato (Guardie Forestali, Veterinari, Operatori U.L.SS. addetti alla cinovigilanza, Polizia Municipale) e a quello informato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti, nonché di non avvicinare e in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici delle specie recettive, particolarmente volpi. L'eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini deve essere segnalato al succitato personale.
14. In tutto il territorio comunale tutte le volpi abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici e domestici, abbattuti perché sospetti o selvatici di specie sensibile trovati morti, dovranno essere raccolti dal personale incaricato con le dovute cautele e fatti recapitare al più presto integri all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti diagnostici nei confronti della rabbia. Per le modalità di invio dovranno essere contattate la struttura territoriale di Treviso dell'Istituto Zooprofilattico (telefono 0422/302302) oppure i Servizi Veterinari dell'Azienda U.L.SS. n. 8 (telefono 0423/611765 - telefax 0423/601825 ).

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 196 da € 1.549,37 a € 9.296,22.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL SINDACO  
Paolo Quaggiotto